

Il Ministero dell'interno – Dip. della Pubblica Sicurezza ha emanato la [circolare 557/PAS/U/006695/XV.H.MASS\(77\)BIS](#) del 10 maggio 2019, dando indicazioni in merito all'applicazione di alcune previsioni del D. Lgs. 29 luglio 2015, n. 123 di recepimento della direttiva 2013/29/UE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici.

Al fine di illustrare il contenuto della circolare si richiama la **classificazione degli articoli pirotecnici**:

	<b>CATEGORIA</b>	<b>RISCHIO POTENZIALE</b>	<b>LIVELLO RUMOROSITA'</b>	<b>DESTINAZIONE D'USO</b>	<b>OBBLIGO DI MARCATURA CE</b>
<b>FUOCHI D'ARTIFICIO</b>	F1	Estremamente basso	Trascurabile	Spazi confinati, compreso l'interno degli edifici di abitazione	SI
	F2	Basso	Basso	Al di fuori di edifici in spazi confinati	SI
	F3	Medio	Non nocivo per la salute umana	Al di fuori di edifici in grandi spazi aperti	SI
	F4	Elevato	Non nocivo per la salute umana	Riservato ad utilizzatori professionali	SI
<b>ARTICOLI PIROTECNICI TEATRALI</b>	T1	Ridotto		Uso scenico	SI
	T2			Uso scenico riservato ad utilizzatori professionali	SI
<b>ALTRI ARTICOLI PIROTECNICI</b>	P1	Ridotto			SI
	P2			Uso o manipolazione riservata ad utilizzatori professionali	SI

### **CONTENUTO DELLA CIRCOLARE**

Limiti e condizioni di messa a disposizione sul mercato degli articoli pirotecnici (art. 5 del D. Lgs. 123/2015) e relativo regime sanzionatorio (art. 33 del D. Lgs. 123/2015):

1. Art. 5 commi 1-3: accertamento dei requisiti per l'acquisto degli articoli pirotecnici (punto 2 della circolare) e relativo regime sanzionatorio (punto 3 della circolare)
2. Art. 5 comma 4: obbligo di identificazione e registrazione ai sensi dell'art. 55 del T.U.L.P.S. degli acquirenti di articoli pirotecnici (punto 4 della circolare) e relativo regime sanzionatorio (punto 5 della circolare)
3. Art. 5 comma 8: divieto di compravendita per corrispondenza di articoli pirotecnici (punto 6 della circolare), relativo regime sanzionatorio (punto 7 della circolare) e avvio di un piano di controllo (punto 8 della circolare)

I contenuti suddetti sono stati riassunti nelle seguenti tabelle:

<b>Categoria</b>	<b>Età minima dell'acquirente</b>	<b>Titolo per l'acquisto</b>	<b>Altri requisiti per l'acquisto</b>	<b>Identificazione e registrazione</b>	<b>Vendita per corrispondenza (*)</b>	<b>Sanzioni penali</b>
F1	14 anni	Nessuno		No	Sì	Arresto da tre mesi ad un anno e ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro nel caso di vendita ai minori di anni 14 (art. 33, c. 1)
F2	18 anni	Documento di identità valido		No	Sì	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da 20.000 euro a 200.000 euro nel caso di vendita ai minori di anni 18 (art. 33, c. 2)
F3	18 anni	Porto d'armi oppure nulla osta del Questore		Sì	Sì	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da 20.000 euro a 200.000 euro nel caso di vendita in violazione degli obblighi di identificazione e di registrazione o delle previste autorizzazioni di legge (art. 33, c. 2)
F4	18 anni	Licenza art. 47 T.U.L.P.S. oppure nulla osta del Questore	Acquirente con conoscenze specialistiche art. 4 D. Lgs. 123/2015	Sì	No	Reclusione da sei mesi a tre anni e multa da 30.000 euro a 300.000 euro nel caso di vendita in violazione degli obblighi di identificazione e di registrazione o delle previste autorizzazioni o altri requisiti di legge (art. 33, c. 3). Arresto da un anno a tre anni e ammenda da 15.000 euro a 150.000 euro nel caso di violazione del divieto di vendita per corrispondenza (art. 33, c. 4).
T1	18 anni	Documento di identità valido		No	Sì	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da 20.000 euro a 200.000 euro nel caso di vendita ai minori di anni 18 (art. 33, c. 2)
T2	18 anni	Licenza art. 47 T.U.L.P.S. oppure nulla osta del Questore	Acquirente con conoscenze specialistiche art. 4 D. Lgs. 123/2015	Sì, salvo esenzione art. 55 c. 7 T.U.L.P.S.	No	Reclusione da sei mesi a tre anni e multa da 30.000 euro a 300.000 euro nel caso di vendita in violazione degli obblighi di identificazione e di registrazione o delle previste autorizzazioni o altri requisiti di legge (art. 33, c. 3). Arresto da un anno a tre anni e ammenda da 15.000 euro a 150.000 euro nel caso di violazione del divieto di vendita per corrispondenza (art. 33, c. 4).
P1	18 anni	Documento di identità valido		No	Sì	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da 20.000 euro a 200.000 euro nel caso di vendita ai minori di anni 18 (art. 33, c. 2)
P2	18 anni	Licenza art. 47 T.U.L.P.S. oppure nulla osta del Questore	Acquirente con conoscenze specialistiche art. 4 D. Lgs. 123/2015	Sì, salvo esenzione art. 55 c. 7 T.U.L.P.S.	No	Reclusione da sei mesi a tre anni e multa da 30.000 euro a 300.000 euro nel caso di vendita in violazione degli obblighi di identificazione e di registrazione o delle previste autorizzazioni o altri requisiti di legge (art. 33, c. 3). Arresto da un anno a tre anni e ammenda da 15.000 euro a 150.000 euro nel caso di violazione del divieto di vendita per corrispondenza (art. 33, c. 4).

(\*) (epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica, ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza)

4. Art. 5 commi 5-7: ulteriori restrizioni alla messa a disposizione sul mercato di Fuochi d'artificio rientranti nelle tipologie "Petardi" e "Razzi" come definiti nella circolare

Tipologia	Categoria	Contenuto esplosivo netto (NEC) Carica lampo e di apertura (L/A)	Età minima dell'acquirente	Titolo per l'acquisto	Altri requisiti/condizioni per l'acquisto	Identificazione e registrazione	Vendita per corrispondenza	
Petardi	F2	NEC ≤ 6 g Polvere nera	18 anni	Documento di identità valido		No	Sì	
		NEC ≤ 1 g nitrato/metallo						
		NEC ≤ 0,5 perclorato/metallo						
	F3 F4	NEC > 6 g Polvere nera NEC > 1 g nitrato/metallo NEC > 0,5 g perclorato/metallo	18 anni	Licenza art. 47 T.U.L.P.S. oppure nulla osta del Questore	Acquirente con conoscenze specialistiche art. 4 D. Lgs. 123/2015. Solo nell'ambito di spettacoli pirotecnici autorizzati	Sì	No	
Razzi	F2	NEC complessivo ≤ 35 g	18 anni	Documento di identità valido		No	Sì	
		L/A ≤ 5 g Polvere nera						
		L/A ≤ 2 g nitrato/metallo						
		L/A ≤ 1 perclorato/metallo						
	F2	35 g < NEC complessivo ≤ 75 g L/A 5 g < Polvere nera ≤ 10 g L/A 2 g < nitrato/metallo ≤ 4 g L/A 1 g < perclorato/metallo ≤ 2 g	18 anni	Porto d'armi oppure nulla osta del Questore		No	Sì	
		F3 F4	NEC complessivo > 75 g L/A Polvere nera > 10 g L/A nitrato/metallo > 4 g L/A perclorato/metallo > 2 g	18 anni	Licenza art. 47 T.U.L.P.S. oppure nulla osta del Questore	Acquirente con conoscenze specialistiche art. 4 D. Lgs. 123/2015. Solo nell'ambito di spettacoli pirotecnici autorizzati	Sì	No

La circolare approfondisce alcuni aspetti del punto 3) Divieto di vendita per corrispondenza di alcune categorie di articoli pirotecnici; se ne richiamano i principali:

- a. il concetto di "vendita per corrispondenza" non riprende la definizione di "contratto a distanza" art. 45 c. 1 lett. g) del D. Lgs. 206/2005 "Codice del Consumo", ma piuttosto quella di "corrispondenza" art. 616 c. 4 c.p.: "epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica, ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza"; ne consegue che i divieti previsti dall'art. 5 c. 8 si applicano a qualsiasi forma di compravendita attuata con i mezzi elencati e che il termine "corrispondenza" utilizzato nella circolare – oltre che nella presente scheda - dovrà intendersi nell'accezione indicata;

- b. gli acquisti per corrispondenza, quando ammessi, si potranno effettuare esclusivamente presso gli operatori economici autorizzati alla minuta vendita ai sensi dell'art. 47 T.U.L.P.S., solo per i prodotti oggetto dell'autorizzazione e nei limiti delle quantità autorizzate;
- c. la vendita per corrispondenza non è consentita ai titolari di depositi di vendita, come definiti nell'Allegato B Capitolo IV del Reg. T.U.L.P.S.;
- d. ai sensi art. 14 D. Lgs. 123/2015, l'introduzione nel territorio nazionale di articoli pirotecnici marcati CE è consentita, previa comunicazione al Prefetto della provincia di destinazione, solo agli operatori economici muniti della licenza art. 47 T.U.L.P.S. di fabbricazione o deposito; ne consegue che ai privati cittadini sprovvisti dei titoli autorizzativi è vietato l'acquisto per corrispondenza di qualsiasi articolo pirotecnico proveniente da altri Paesi e che per essi l'acquisto è possibile – per corrispondenza o di persona - esclusivamente presso gli esercizi di minuta vendita autorizzati, di cui al precedente punto b).

L'attenzione posta alla vendita per corrispondenza si giustifica con l'esigenza, richiamata in conclusione, di avviare un piano nazionale di verifica del rispetto dei divieti di vendita per corrispondenza degli articoli pirotecnici e, quando tale vendita non sia vietata, del rispetto degli obblighi in materia di accertamento dei requisiti di legge in capo agli acquirenti e della loro identificazione e registrazione, se prevista.

In via propedeutica a tale attività di controllo, si è ritenuto opportuno realizzare una campagna di sensibilizzazione nei confronti delle imprese e di tutti i soggetti professionali che operano nel settore, campagna di cui questa comunicazione rappresenta il contributo chiesto alle Camere di Commercio.

La presente scheda sintetizza i punti salienti della circolare e non la sostituisce; se ne raccomanda pertanto a tutti i destinatari la lettura [QUI](#).